

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**I SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 23.4.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.**

nella causa R.G.L. 20331 /2023

promossa da:

con l'avv

Domenico naso

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE**

Con l'avv. ocato dello stato Emanuele Feola

resistente

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come in atti .

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato e regolarmente notificato i ricorrenti in epigrafe premesso di essere tutti dipendenti del MIUR; attualmente in servizio all'esteri a seguito di procedure di mobilità professionale; di essere collocati fuori ruolo presso il MAECI presso le sedi elencate in ricorso; di aver subito illegittimamente una trattenuta mensile sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE) pari ad euro 46,52 individuata nel cedolino sotto la voce "conglobamento" conveniva in giudizio il MAECI per sentir accogliere le seguenti conclusioni " dichiarare e accertare



l'illegittimità della trattenuta del c.d. " Conglobamento" operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede per un importo mensile pari ad euro 46,52; ordinare al MAECI l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino ISE a titolo di conglobamento; condannare l'amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52 con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese e competenze con distrazione. Previe argomentazioni in diritto sulla normativa applicabile concludevano come sopra.

Si costituiva il ministero convenuto contestando il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto si osserva che i docenti all'estero, sia di ruolo sia con contratti di supplenza, sono dipendenti del Miur, con la conseguenza che il trattamento economico e normativo e' disciplinato dal comparto scuola (e relative delegazioni sindacali) sebbene erogato dal MAE (v. Corte App. Roma, sez. lav., n. 1463/18; Corte App. Roma, sez. lav., n. 160/16; Corte App. Roma, sez. lav., n. 10480/14).

Ne deriva quindi che ai docenti all'estero si applica la normativa, anche contrattuale, del settore scuola (v. Corte App. Roma, sez. lav., n. 1463/18; Corte App. Roma, sez. lav., n. 160/16; Corte App. Roma, sez. lav., n. 10480/14).

E' pacifico che tutti i ricorrenti siano docenti fuori ruolo che attualmente prestano servizio all'estero ognuno nelle sedi elencate a pag 2 del ricorso.

Dalle buste paga in atti è altresì documentato l'effettiva trattenuta mensile di cui è causa.

Ciò premesso con il presente ricorso lamentano l'illegittimità della trattenuta mensile di importo pari ad euro 46,52 operata dal ministero sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE) come si evince dal cedolino sotto la voce " Conglobamento".

Tale censura risulta fondata per le seguenti argomentazioni.

Ebbene è noto che l'ISE sia stato previsto dall'art. 658 del D.Lgs. n. 297/94.

L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003) stabilisce che 'a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa





speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero'. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che 'al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001'. Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Così come il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.

Consegue a quanto rilevato che la regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare; solo per il biennio 2002/2003 - 1 in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepiva l'assegno di sede poteva essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.

Questo giudice osserva che con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo sicché non è possibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che, invece, non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.

Va pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno di sede senza alcun detrattore.

Alla luce di quanto premesso la domanda va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

**P.Q.M.**



- accerta l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione per l'importo mensile di euro 46,52 a titolo di assegno di sede;

ordina al ministero convenuto l'immediata interruzione delle suddette trattenute;

condanna l'amministrazione alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di Conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52 con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale;

condanna il ministero alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.

Così deciso Roma 23.4.2024

Il Giudice

